

COMUNE DI ROSAZZA
(Provincia di Biella)

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N. 6 del 01/02/2018

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU - ANNO 2018

Parere del responsabile del servizio in ordine alla proposta della presente deliberazione

Il Responsabile del Servizio , ai sensi dell'art. 49 del D.L. 267/2000 e ss.mm.ii. esprime parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa, per quanto di competenza sulla proposta della deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Servizio

F.to Francesca Delmastro Delle Vedove

Rosazza li 01/02/2018

.....

Parere del responsabile del servizio in ordine alla proposta della presente deliberazione

Il Responsabile del Servizio , ai sensi dell'art. 49 del D.L. 267/2000 e ss.mm.ii. esprime parere favorevole di regolarità tecnica-contabile, per quanto di competenza sulla proposta della deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Servizio

F.to Francesca Delmastro Delle Vedove

Rosazza li 01/02/2018

.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamentali due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO delle modifiche intervenute in materia di IMU ad opera della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui all'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”*;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di lusso;

EVIDENZIATO che ad opera dell'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, è stato imposto il divieto di aumentare aliquote e tariffe, nonché di eliminare le agevolazioni applicate nell'anno d'imposta 2015;

PRESO ATTO che il succitato divieto è stato confermato dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), ad opera dell'art. 1, comma 42;

RITENUTO OPPORTUNO confermare, per l'anno 2018, le aliquote IMU e le relative detrazioni stabilite con atto C.C. n. 11 del 14/04/2014, come sotto riportate:

ALIQVOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO

ALIQVOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4 PER CENTO

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: NON SI APPLICA

VISTO :

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000.
- la legge 07.08.1990, n.241

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabile dei servizi interessati;

Con voti dei Consiglieri presenti e votanti n. 9, Favorevoli n. 9, Astenuti nessuno, Contrari nessuno, espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) di confermare ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di confermare per l'anno 2018 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU):

ALIQUOTA DI BASE

0,76 PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE

0,4 PER CENTO

- 3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1° gennaio 2018;
- 4) di dare atto che il responsabile del Servizio provvederà agli adempimenti connessi all'adozione del presente atto;

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

ritenuta l'urgenza relativa all'applicazione delle tariffe dichiara, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : DELMASTRO DELLE VEDOVE
FRANCESCA

Il Segretario Comunale
F.to : Caruso Dott. Nicola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08/02/2018 al 23/02/2018 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Rosazza, lì 08/02/2018

Il Segretario Comunale
F.to Caruso Dott. Nicola

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Caruso Dott. Nicola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 01/02/2018

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Rosazza, lì 08/02/2018

Il Segretario Comunale
Caruso Dott. Nicola